



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti;

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTO il D.P.R. n.441 del 13/02/2023 con il quale l'ing. Mario La Rocca è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'I.S. in attuazione alla Delibera di Giunta Regionale n. 77 del 10/02/2023;

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto notificato prot. 39605 del 28.08.2023, dalla signora Xxxxx Xxxx residente a Xxxx Xxxxxx (Me) in via Xxxxxx Xxxxxxx n. xxx, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo Studio Legale avv. Xxxxxx Xxxxxxx in via Xxxxxx Xxxxxxx n.xx, Xxxx Xxxxxx (Me) - con il quale è stato chiesto l'annullamento del provvedimento di diniego prot. 20230164321/N.060.100 del 14.07.2023 concernente l'istanza in sanatoria ai sensi dell'art. 25 L.R.16/2016 per opere abusive eseguite dalla sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx, dante causa della ricorrente, in data antecedente il 1980 in via Xxxxxxx n. xxx a Xxxx Xxxxxx (Fg. xx, Part. x sub x);

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminazione nella decisione del contenzioso;

CONSIDERATO che per la medesima istanza – n. 7917 accolta in data 27 dicembre 2021- la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina aveva già emesso parere favorevole per le opere in sanatoria dichiarandole di LIEVE DANNO, giusto provvedimento prot. 20220077255/ N.060.100 del 5 Ottobre 2022 comprendente perizia per l'applicazione di una sanzione pecuniaria ex art.167 D.lgs n.42/2004, trasmessa e accolta dalla Sig.ra Xxxxx Xxxx in data 25 ottobre 2022;

CONSIDERATO che dall'esame del provvedimento di accoglimento - 20220077255/ N.060.100 del 5 Ottobre 2022 - trasmesso a questo Dipartimento, il Servizio Tutela e Acquisizioni con le note prot. 3448 del 24 gennaio 2023 e prot. 8694 del 21 febbraio 2023 chiariva che poiché l'abuso era stato realizzato in data antecedente all'apposizione del vincolo paesaggistico ex L.431/1985, quindi operante in epoca successiva al fatto illecito, tale circostanza ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 17/1994 rende inapplicabile la sanzione prevista.

CONSIDERATO inoltre che per la medesima istanza- n. 7917 del dicembre 2021- già favorevolmente accolta in data 5 Ottobre 2022, è stato emesso in data 14 luglio 2023 un ulteriore provvedimento, prot. 20230164321/N.060.100 del 14.07.2023, oggi impugnato, di Diniego alla compatibilità paesaggistica per le medesime opere oggetto del precedente provvedimento;

VISTE le note della Soprintendenza di Messina prot.2170 del 7 Febbraio 2023 e prot. 18865 del 18 Ottobre;

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la ricorrente contesta il provvedimento di diniego – prot. 20230164321/N.060.100 del 14.07.2023 - per opere oggetto di concessione edilizia in sanatoria eseguite in data antecedente il 1980 realizzate in via Xxxxxxx n. xxx a Xxxx Xxxxxx (Fg. xx, Part. x sub x), poiché per la medesima



REGIONE SICILIANA

istanza - n. 7917 del dicembre 2021 - la stessa Sig.ra Xxxxx Xxxx aveva già ottenuto un provvedimento di parere favorevole tali opere in sanatoria dichiarate di LIEVE DANNO, giusto provvedimento prot. 20220077255/ N.060.100 del 5 Ottobre 2022 - comprendente perizia per l'applicazione di una sanzione pecuniaria, ex art.167 Dlgs n.42/2004, trasmessa e accolta dalla Sig.ra Xxxxx Xxxx in data 25 ottobre 2022;

RITENUTO che l'impugnato parere è stato adottato a seguito della comunicazione Dipartimentale con la quale si è eccepito che ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge regionale n.17/1994 l'antiorità dell'abuso edilizio rispetto alla vigenza del vincolo di tutela, derivato nel caso specifico dall'ex legge 431/1985 (oggi Dlgs.42/2004), prescrive che *nel caso di vincolo apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'autore dell'abuso edilizio* e che nella medesima comunicazione il Dipartimento invitava la Soprintendenza a ricondurre gli atti alla corretta previsione di legge;

CONSIDERATO inoltre che sotto il profilo contestato il provvedimento favorevole prot. 20220077255/ N.060.100 si è concluso nell'Ottobre 2022, ovvero prima della Sentenza n. 9/2023 della Corte Costituzionale che sancisce l'incostituzionalità del comma 3 dell'art. 25 della L.R. 16/16, circostanza questa che la rende inapplicabile alla vicenda, e che non sono chiare le motivazioni che hanno trasformato un parere favorevole in parere negativo a distanza di nove mesi e che nel contempo sono state autorizzate ulteriori opere di ristrutturazione e riqualificazione energetica che interessano l'intero complesso edilizio;

RITENUTO per le suesposte ragioni, in accoglimento del citato ricorso gerarchico presentato dalla Signora Xxxxx Xxxx, di dovere annullare il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina prot. 20230164321/N.060.100 del 14.07.2023 - poiché emergono le ragioni per le quali tale provvedimento è stato emesso sostituendosi senza preavviso al precedente parere concluso alla data del 5 ottobre 2022 e riferito alla medesima istanza e alle medesime opere.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico, qui pervenuto il 28.08.2023, prodotto dalla signora Xxxxx Xxxx residente a Xxxx Xxxxxx (Me) in via Xxxxxx Xxxxxxx n. 411, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo Studio Legale avv. Xxxxxx Xxxxxxx in via Xxxxxx Xxxxxxx n.12, Xxxx Xxxxxx (Me), per l'annullamento del provvedimento di diniego prot. 20230164321/N.060.100 del 14.07.2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina è accolto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento prot. 20230164321/N.060.100 del 14.07.2023 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e si conferma il precedente parere prot. 20220077255/ N.060.100 del 5 Ottobre 2022 ad esclusione del pagamento della sanzione ad esso collegata che ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 17/1994 non è dovuta.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 09 febbraio 2024

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Mario La Rocca